

**REGOLAMENTO PROVINCIALE DELLA MODALITA' DI ISCRIZIONE
E DI FUNZIONAMENTO DELL'ALBO PROVINCIALE DEI CANI DA TRACCIA E
DELL'ATTIVITA' DEGLI ISCRITTI**

**ART. 1 - MODALITA' D'ISCRIZIONE ALL'ALBO PROVINCIALE DEI CANI DA
TRACCIA.**

Con il comma 2 dell'art. 3 del Regolamento Provinciale per la caccia di selezione, la Provincia di Treviso ha istituito l'Albo Provinciale dei cani da traccia, al quale possono accedere i cani da sangue delle razze Bavarese e Hannoveriana, ed anche soggetti di altre razze, ritenuti idonei dalla Provincia al recupero degli ungulati feriti.

Si stabilisce che i cani devono avere compiuto al momento della prova, il dodicesimo mese d'età.

All'Albo, ai sensi del citato Regolamento, vanno iscritti anche i relativi conduttori.

Per l'iscrizione si stabilisce che dovrà essere superata un'apposita prova, previa frequenza obbligatoria ad un corso predisposto dalla Provincia ovvero dovrà essere presentato un certificato equipollente.

Il corso prevederà una parte teorica ed una parte pratica, con le seguenti materie: conoscenza e funzione del cane da traccia; il colpo ed il ferimento; reperti, riconoscimento del tipo di ferita e possibilità di sopravvivenza dell'animale; possibilità di recupero; addestramento, allenamento e conduzione del cane.

L'esame prevederà una valutazione sul campo dell'animale e del conduttore. I criteri di preparazione della traccia saranno predisposti da un giudice ENCI e da un incaricato dell'Amministrazione Provinciale, e comunicati ai conduttori con un congruo anticipo.

La valutazione sarà effettuata a giudizio insindacabile del giudice ENCI e dell'incaricato della Provincia. Con l'iscrizione all'Albo il conduttore dovrà fornire un recapito telefonico da rendere pubblico.

ART. 2 - MODALITA' DEL RINNOVO DELL'ISCRIZIONE ALL'ALBO.

I cani che a 12 mesi d'età superano l'esame saranno iscritti per un anno, i cani che a 24 mesi d'età superano l'esame saranno iscritti per tre anni, i cani che a 60 mesi d'età superano l'esame sono iscritti a vita all'albo.

I conduttori manterranno l'iscrizione senza bisogno di sottoporsi ad ulteriori prove. Tuttavia, per mantenere l'iscrizione, non dovranno rifiutare più di tre interventi all'anno senza giustificato motivo.

I conduttori potranno essere, altresì, esclusi dall'Albo, per decisione motivata dell'Amministrazione Provinciale, per violazione delle regole di comportamento nel recupero o per gravi infrazioni alle leggi sulla caccia.

ART. 3 - MODALITA' DI RECUPERO DEGLI ANIMALI FERITI.

L'attività di recupero è gratuita, possono solo essere previsti rimborsi spese o riconoscimenti venatori da parte delle Riserve Alpine ai conduttori dei cani o ad un eventuale gruppo di conduttori.

L'attività di recupero dei capi feriti può essere effettuata solo da conduttori e cani abilitati e regolarmente iscritti all'Albo Provinciale.

Al fine di non precludere le possibilità di ritrovamento del selvatico ferito, è vietata qualsiasi altra forma e tentativo di ricerca e recupero da parte di chi non sia conduttore; è altresì vietato condurre sul posto del ferimento, per qualsiasi ragione, cani non iscritti all'Albo.

Il conduttore deve intervenire su richiesta del cacciatore che ha effettuato il ferimento o l'avvistamento del capo ferito, della Vigilanza Venatoria Provinciale, del Presidente della Riserva Alpina o del Concessionario di istituti privati.

Con la richiesta di intervento il conduttore, in possesso di valida licenza di caccia e di regolare tesserino regionale, e valida assicurazione, dopo aver comunicato l'uscita alla Vigilanza Venatoria Provinciale, è autorizzato a portare e usare l'arma per abbattere, se necessario, il capo ferito. Il conduttore può utilizzare esclusivamente fucili a canna rigata e munizioni a palla.

Nel caso che il recupero venga effettuato nei giorni ed in zone di caccia chiusa, alle operazioni dovrà partecipare un agente della Vigilanza Venatoria Provinciale; in questi casi non è consentito al conduttore il porto e l'uso del fucile.

Il capo eventualmente rinvenuto va sempre fatto annotare sul tesserino venatorio a chi lo ha ferito, mentre il conduttore ad ogni recupero deve compilare la scheda di recupero; in caso di ferimento in caccia la scheda deve essere allegata alla scheda di abbattimento del capo in ogni caso sia se ha rinvenuto l'animale o meno.

ART. 4 - CAPI FERITI E ABBATTUTI IN SEGUITO A FERIMENTO

Un capo ferito è considerato comunque abbattuto, finché il conduttore lo dichiara "non ferito mortalmente" sulla scheda del recupero.

Il capo rinvenuto è di proprietà del cacciatore che lo ha ferito; se costui non è noto, il capo abbattuto in seguito a ferimento è assegnato alla Riserva Alpina dove è avvenuto il ferimento anche se l'eventuale abbattimento dopo il ferimento è stato effettuato in un'altra Riserva Alpina, informando il Presidente della Riserva Alpina in cui il fatto è accaduto.

ART. 5 - MODALITA' DI DENUNCIA DELLO SPARO E DEL FERIMENTO.

Il cacciatore e l'eventuale accompagnatore devono sempre, in ogni caso, verificare l'esito dello sparo, portandosi sul luogo del bersaglio senza cani e senza compromettere le possibilità di ricerca da parte del conduttore.

Il cacciatore e l'eventuale accompagnatore non devono tentare il recupero dell'animale, se non ne individuano con chiarezza le spoglie.

Sia in caso di ferimento, sia di sparo, il cacciatore e l'accompagnatore devono chiedere l'intervento del conduttore e del cane da traccia.

Il cacciatore e l'eventuale accompagnatore, che hanno effettuato lo sparo senza poter recuperare le spoglie dell'animale, devono comunicarlo immediatamente, e comunque entro la giornata al Presidente della Riserva Alpina e/o alla Vigilanza Provinciale che provvederanno ad organizzare il recupero.

Il cacciatore e l'eventuale accompagnatore devono comunque collaborare con il conduttore del cane, dando tutte le indicazioni utili per l'individuazione dei luoghi in cui va ricercato l'animale ferito.

ART. 6 - ANIMALI FERITI O AMMALATI

Nel caso si rendesse necessario procedere al recupero di animali feriti, anche per incidenti, o malati, la Vigilanza venatoria provinciale potrà avvalersi dei conduttori iscritti all'Albo.

ART. 6 BIS NORME PER L'ADDESTRAMENTO E ALLENAMENTO DI CANI DA TRACCIA

L'allenamento e l'addestramento del cane da traccia è consentito tutto l'anno ai soli conduttori iscritti all'Albo Provinciale con il cane abilitato o con il cane da abilitare, purché essi ne facciano richiesta scritta all'Amministrazione Provinciale, solo su traccia artificiale.

In periodo di caccia chiusa a chi ha chiesto e ottenuto l'autorizzazione, ad ogni uscita deve avvisare la Vigilanza Provinciale.

L'attività sopracitata è consentita all'interno degli istituti privati, previo consenso del concessionario o gestore, nelle Riserve Alpine previo consenso del Presidente.

ART. 7 - NORMA FINALE

A chi trasgredisce le norme su esposte, è comminata dalla Provincia la sospensione per un mese dalla Caccia di Selezione.